

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2014****che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 aprile 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia ⁽⁴⁾ superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321.
- (2) Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dal 1° al 7 aprile 2014 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1° al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	Sospese
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	15,8701	Sospese

«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1° al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(1)	
09.4326	Serbia	(1)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	

Disposizioni transitorie, zucchero di importazione «eccezionale» e «industriale»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1° al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4367	Transitorio (Croazia)	—	Sospese
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

—: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.